



CITTÀ DI SAVIGLIANO
(Provincia di Cuneo)

ORDINANZA N. 5
IL SINDACO

Premesso che, Sabato 20 e Domenica 21 Aprile 2024 si svolgerà in Savigliano, la manifestazione **SAVIX COMICS & BRICS 2024** nelle vie piazze del centro cittadino e precisamente: Piazza del Popolo, Via Muratori, Via Alfieri, Via Grassi, Piazza Santarosa, Piazza Battisti, Piazza Cavour, Via Sant'Andrea, Via Torino;

Considerato che la gestione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattività per le quali è previsto un afflusso rilevante di persone, impone l'adozione di misure ed interventi idonei a salvaguardare il decoro dell'ambiente, con riferimento alle aree in cui tale manifestazione si svolge, per prevenire l'abbandono incontrollato di oggetti vari sul suolo, che oltre a costituire rifiuto, potrebbero creare, nel contesto affollato dell'evento, allarme e panico ovvero essere usati quali strumenti atti ad offendere;

Ritenuto pertanto necessario emanare un provvedimento a carattere temporaneo, limitato alla durata della manifestazione, che imponga prescrizioni ritenute utili al fine di prevenire e contrastare i pericoli che minacciano il decoro, la vivibilità urbana e la tutela ambientale;

Preso atto della nota prot. n. 39059 del 21 giugno 2017 con cui la Prefettura di Cuneo, a fronte dei contenuti di cui alla circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991 del 7 giugno 2017, ha evidenziato la necessità di qualificare, nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, sia gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone, sia quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative;

Richiamata altresì la direttiva del Ministero Dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018 con la quale sono stati predisposti i modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

Preso atto della nota prot. n. 045822 del 26 luglio 2018 con cui la Prefettura di Cuneo, a fronte dei contenuti di cui alla direttiva del Ministero Dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018, informa che la stessa tiene luogo alle precedenti con una "reductio ad unum";

Preso atto che, sono stati presentati i seguenti documenti:

- analisi e valutazione profili di sicurezza ("safety") e progettazione generale;
- piano di emergenza ed evacuazione,

nei quali è stato previsto, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione in un contesto complessivo di sicurezza, di precludere nell'area interessata dalla manifestazione la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine chiuse da parte degli esercizi pubblici degli esercizi del settore alimentare;

Considerato che l'art. 50 comma 7bis del D.Lgs. n. 267/2000, (in ultimo modificato dall'art. 35-ter del DL. 113/2018) assegna al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti non contingibili ed urgenti, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Ritenuto opportuno limitare la vendita per asporto di bevande alcoliche ai pubblici esercizi ed agli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici ubicati nelle aree interessate dalla manifestazione;

Visto l'avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 L.241/90 pubblicato all'albo pretorio informatico in data 16/04/2024.

ORDINA

per i motivi in premessa indicati:

Sabato 20 e Domenica 21 Aprile 2024 dalle ore 18:00 alle ore 23:30, nelle aree interessate dalla manifestazione "SAVIX COMICS & BRICS 2024" ed in quelle limitrofe, e precisamente nelle seguenti strade : Piazza del Popolo, Via Muratori, Via Alfieri, Via Grassi, Piazza Santarosa, Piazza Battisti, Piazza Cavour, Via Sant'Andrea; Via Torino:

IL DIVIETO:

- 1) **di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine chiuse da parte degli esercizi pubblici degli esercizi del settore alimentare o misto, delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici. Le bevande in lattina acquistate presso distributori automatici dovranno essere consumate nei locali in cui sono ubicati i distributori medesimi;**
- 2) **d'ingresso alla manifestazione delle persone in evidente stato di ebbrezza alcolica od alterazione psichica;**
- 3) **di introdurre nelle aree ove si svolgono attività di pubblico spettacolo i seguenti oggetti:**
 - caschi da motociclista e ciclista
 - bombolette spray di qualsiasi tipo
 - trombette da stadio
 - armi, materiale esplosivo, artifici pirotecnici, fumogeni e razzi di segnalazione
 - pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio, catene
 - sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile
 - bevande contenute in lattine chiuse, bottiglie di vetro, stoviglie in ceramica o similari, borracce di metallo chiuse, salvo che siano contenute in confezioni da asporto o regalo in modo da evitare rotture accidentali
 - bastoni per selfie e treppiedi
 - penne e puntatori laser
 - droni e aeroplani telecomandati
 - biciclette, skateboard, pattini e overboard
 - tende e sacchi a pelo
 - animali sprovvisti di museruola o senza guinzaglio
 - ogni altro oggetto atto potenzialmente ad offendere

DISPONE

Che gli esercenti commerciali su aree private e pubbliche legittimamente insediati, avranno comunque la facoltà di vendere per asporto in confezioni apposite sigillate, bevande anche alcoliche ed alimenti in contenitori di alluminio, vetro, ceramica, etc. purché questi siano posti in confezioni da asporto;

Che, ai fini della sua massima diffusione, il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sul sito web istituzionale del Comune di Savigliano;

- che il presente provvedimento sia trasmesso a mezzo posta elettronica certificata PEC:
 - al Segretario Generale del Comune di Savigliano Dr. Carmelo Mario Bacchetta;
 - Al Settore Lavori Pubblici del Comune di Savigliano;
 - All'ufficio manifestazioni del Comune di Savigliano;
 - Al Corpo di Polizia Locale Unione Terre Della Pianura;
- che il presente provvedimento sia trasmesso ai seguenti Organi di Polizia, per la vigilanza circa l'ottemperanza delle disposizioni impartite:

- Comando Compagnia Carabinieri di Savigliano, tcn24450@pec.carabinieri.it;
- Comando Stazione Carabinieri di Savigliano, tcn28408@pec.carabinieri.it;
- Comando Tenenza Guardia di Finanza di Fossano, cn1240000p@pec.gdf.it ;
- Comando Polizia Locale Unione Terre Pianura Savigliano;
- Questura di Cuneo, dipps123.00F0@pecps.poliziadistato.it;
- Prefettura di Cuneo, gabinettoprefcn@pec.interno.it;
- Comando Provinciale Vigili Del Fuoco, com.cuneo@cert.vigilfuoco.it;
- che del presente provvedimento venga data comunicazione:
 - alle associazioni di categoria dei commercianti degli artigiani:
 - info@ascomsavigliano.it ;
 - confartigianato.cuneo@pec.confartigianato.it ;
 - agli organi di stampa locali:
 - redazione@corrieresavigliano.it ;
 - redazione@ilsaviglianese.com;

che il presente provvedimento sia trasmesso per l'attuazione:

al responsabile del settore Lavori Pubblici del Comune di Savigliano Geom. Sergio Fissolo, s.fissolo@comune.savigliano.cn.it;

alla responsabile dell'ufficio manifestazioni del Comune di Savigliano Dr.ssa Roberta Testa, r.testa@comune.savigliano.cn.it;

che il Comune di Savigliano, tramite il proprio personale adotti le idonee procedure di controllo e vigilanza ai divieti impartiti e provvedano a fornire e ad esporre in modo ben visibile, diffuso e capillare appositi cartelli segnaletici riportanti gli stilemi degli atti vietati.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla data di notificazione/pubblicazione, ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

Le violazioni alle disposizioni contenute al punto 3) della presente ordinanza salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, prevista dall'art. 7 bis, del TUEL.

Le violazioni alle altre disposizioni contenute della presente ordinanza salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 5.000,00, prevista dall'art.50 comma 7 bis.1, del TUEL (introdotto dall'art. 35-ter, lett. b), del DL. 113/2018).

Savigliano, 16/04/2024

IL SINDACO

Antonello Portera